
**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI IN MATERIA DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI
CIVILI**

INDICE

PREMESSA	1	CAPO IV - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI	10
CAPO I – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DEL BENEFICIO	1	Procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia	10
Articolo 1 - Ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato	1	Volontaria giurisdizione	11
Articolo 2 - Persone fisiche	2	Procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno	11
Articolo 3 - Enti e associazioni	2	Procedimenti cautelari	12
Articolo 4 - Cittadini stranieri o apolidi	3	Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-698 c.p.c.)	12
Articolo 5 - Nucleo familiare	4	Procedimenti monitori	12
CAPO II - ADEMPIMENTI, CONTROLLI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	4	Cause in materia di diritto del lavoro e previdenza	13
Articolo 6 - Oneri della parte, del difensore e della Cancelleria	4	A.T.P. lavoro	13
Articolo 7 - Poteri del giudice	5	Procedure concorsuali	13
Articolo 8 - Istanza di liquidazione	5	Esecuzioni mobiliari	14
Articolo 9 - Decreto di liquidazione	6	Esecuzioni presso terzi, per consegna e per rilascio	15
Articolo 10 - Successione di difensori in corso di causa	7	Esecuzioni immobiliari	15
Articolo 11 - Revoca del beneficio	7	Procedimenti per convalida di sfratto	15
CAPO III - CRITERI GENERALI DI LIQUIDAZIONE	7	Deposito dei documenti e applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014	16
Art. 12 - Principi generali	7	CAPO V – OSSERVATORIO PERMANENTE	16
Art. 13 - Determinazione del valore della controversia	8	Articolo 17 - Osservatorio permanente sul patrocinio a spese dello Stato	16
Art. 14 - Conciliazione e definizione consensuale della controversia	9	INDICE DEGLI ALLEGATI	17
Art. 15 - Accessori di legge	9		
Art. 16 - Criterio residuale	9		

PREMESSA

Il patrocinio a spese dello Stato costituisce uno strumento essenziale di attuazione del diritto di difesa e del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantiti dall'art. 24 della Costituzione, assicurando l'effettività dell'accesso alla giustizia anche in favore dei soggetti privi di adeguate risorse economiche.

Con il D.P.R. 30.05.2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di seguito anche "T.U.S.G."), il legislatore ha disciplinato un sistema volto a garantire l'assistenza tecnica dei non abbienti in ogni stato e grado del procedimento e in ogni ambito giurisdizionale, sia contenzioso sia di volontaria giurisdizione, secondo i presupposti e le modalità previsti dalla legge.

Nella comune consapevolezza della rilevanza costituzionale dell'istituto e della necessità di assicurarne un funzionamento efficiente, uniforme e sostenibile, le parti firmatarie ritengono opportuno adottare criteri condivisi idonei a semplificare e razionalizzare le attività connesse all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla successiva liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo una più rapida definizione dei relativi procedimenti.

A tal fine, le parti si impegnano reciprocamente:

- gli Avvocati, a fornire sin dalla fase di ammissione e, successivamente, in sede di liquidazione, ogni elemento utile alla corretta valutazione delle rispettive istanze da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Autorità giudiziaria, nonché ad attenersi alle indicazioni operative contenute nel presente Protocollo;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, a svolgere con la massima cura il vaglio preliminare delle istanze di ammissione, verificando, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
- i Giudici della Sezione Civile del Tribunale di Termini Imerese, a favorire un'applicazione uniforme dei criteri condivisi e a provvedere con tempestività sulle istanze di liquidazione dei compensi;
- la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, a curare con la massima tempestività gli adempimenti di competenza relativi ai procedimenti di patrocinio a spese dello Stato e alle liquidazioni dei compensi.

La richiesta di liquidazione formulata mediante applicazione dei criteri previsti dal presente Protocollo vale quale espressa accettazione degli importi e delle modalità di determinazione del compenso ivi disciplinati. Conseguentemente, il difensore che si avvale del Protocollo rinuncia a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione che risulti conforme ai relativi criteri.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

CAPO I – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DEL BENEFICIO

Articolo 1 - Ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato

1. Per il combinato disposto degli articoli 74, secondo comma, e 75 T.U.S.G., l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni giudizio civile, compresi i procedimenti in cui l'assistenza tecnica non è obbligatoria (cfr. Cass. n. 23133/2021; n. 11858/2020; n. 15175/2019). Fanno eccezione, a norma dell'art. 121 T.U.S.G., le

cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo il caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) e le opposizioni ai sensi degli artt. 99 e 170 T.U.S.G. (atteso che la parte verrebbe ammessa al beneficio in relazione a procedimento che ha ad oggetto proprio l'accertamento dei presupposti per l'ammissione allo stesso).

2. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento e la disciplina si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione forzata, nei processi di revocazione e di opposizione.

3. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente ed intende impugnare, anche con reclamo, il provvedimento a sé sfavorevole, non può giovare della precedente ammissione per proporre impugnazione (cfr. art. 120 T.U.S.G.), ma deve proporre nuova istanza, poiché il C.O.A. sarà tenuto a procedere ad un'autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessa al beneficio con riferimento al giudizio di impugnazione o reclamo, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1578/2023; n. 13894/2020; n. 11470/2019; n. 32710/2019). Se la parte ammessa al beneficio deve resistere, non necessita invece, di una nuova istanza, potendosi avvalere dell'ammissione già ottenuta nel precedente grado.

4. Il patrocinio a spese dello Stato non riguarda, invece, l'attività professionale di natura stragiudiziale, eccetto l'ipotesi di attività strettamente propedeutica e/o funzionale ad un'azione giudiziaria. In tali ipotesi, le attività svolte possono essere considerate ai fini di una maggiorazione del compenso dovuto per le singole fasi giurisdizionali, in ogni caso, sempre nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 82, comma 1, T.U.S.G.

Articolo 2 - Persone fisiche

1. L'art. 76 T.U.S.G., nell'ammettere al patrocinio a spese dello Stato le persone fisiche, non pone limiti riguardo alle pretese che le stesse intendano fare valere, non stabilendo che debbano essere di natura esclusivamente personale e non escludendo quelle relative ad attività imprenditoriali, posto che l'attività d'impresa individuale non comporta alcuna separazione di patrimoni tra l'impresa e il suo titolare, né alcun distinto trattamento ai fini reddituali e che l'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di attività a scopo di lucro o di natura economica è specificamente stabilita dall'art. 119 T.U.S.G. solo per gli enti e le associazioni e non anche per le persone fisiche.

Articolo 3 - Enti e associazioni

1. Al patrocinio a spese dello Stato sono ammessi, oltre alle persone fisiche che presentano i requisiti di legge, anche gli *"enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica"* (art. 119 T.U.S.G.).

2. Sono invece esclusi dal patrocinio a spese dello Stato quegli enti e associazioni, anche appartenenti al c.d. "terzo settore" (associazioni di volontariato, enti no profit e simili) che, pur non perseguendo fini di lucro, svolgono un'attività economicamente rilevante (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 6 marzo 2019).

3. Al pari delle persone fisiche, anche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di enti ed associazioni valgono i requisiti soggettivi dei limiti di reddito di cui all'art. 76 T.U.S.G. e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ai sensi dell'art. 122 T.U.S.G..

4. Al fine di consentire la verifica dei presupposti della mancanza di scopo di lucro e di non svolgimento di attività economica, l'ente o l'associazione deve produrre, insieme all'istanza, il proprio statuto e l'eventuale regolamento, nonché un'autocertificazione che dia atto dell'iscrizione (o della non iscrizione) dell'ente o associazione in registri nazionali o regionali stabiliti dalla legge, indicando in tal caso i relativi estremi di iscrizione.

-
5. Riguardo al presupposto reddituale, l'ente o associazione istante deve presentare il proprio ultimo bilancio o rendiconto annuale, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la specifica determinazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate negli articoli 76 e 79, comma 1, lett. c), T.U.S.G..
6. Deve essere prodotta, inoltre, copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale del suo legale rappresentante, nonché del documento attestante la presenza e l'estensione dei poteri di rappresentanza.

Articolo 4 - Cittadini stranieri o apolidi

1. I cittadini stranieri e gli apolidi sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni dei cittadini italiani, fatte salve le specificità di cui ai seguenti commi.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'ammissione al beneficio, il cittadino straniero deve essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento (non del sorgere della controversia, ma) del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare (art. 119 T.U.S.G.).
3. Gli stessi devono produrre:
- a) permesso di soggiorno valido al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- b) certificazione dei redditi come per i cittadini italiani e, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto indicato in relazione ai redditi all'estero (art. 79, comma 2, T.U.S.G.). Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2 cit., può produrre, a pena d'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione (Corte costituzionale n. 157/2021).
4. Per i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o per protezione complementare ai sensi dell'art. 19, comma 1 e comma 1.1 prima parte D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, o per i richiedenti tali forme di protezione (anche insieme ad altre forme di protezione) nella valutazione della documentazione è necessario tenere conto del fatto che il richiedente asilo o il titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale potrebbe non avere il passaporto o altro documento e potrebbe essere impossibilitato a richiederli al proprio Consolato non potendo avere contatti con lo Stato nei cui confronti chiede d'essere protetto. Per conseguenza gli stessi devono presentare:
- (i) permesso per richiesta di asilo oppure permesso di soggiorno in quanto titolari di protezione internazionale; se non in possesso di un permesso di soggiorno, un documento di identità del proprio Paese o l'attestato nominativo di formalizzazione della domanda d'asilo;
- (ii) certificazione dei redditi prodotti in Italia come per i cittadini italiani e autocertificazione relativa ai redditi all'estero (art. 94 D.P.R. 115/2002; art. 16 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 8 D.P.R. 21/2015).
5. Anche nell'ipotesi di titolari di protezione speciale di natura diversa (ad es. ex art. 19 comma 1.1 seconda parte e comma 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) o di richiedenti tali forme di protezione speciale, il/la ricorrente potrebbe non avere, o non avere immediatamente, il passaporto o altro documento (stante l'esistenza di Rappresentanze consolari straniere in Italia che non rilasciano il passaporto o richiedono documenti dal Paese di origine i cui tempi di acquisizione sono lunghi e dunque incompatibili con un'esigenza immediata di tutela giudiziaria), sicché in tal caso il/la richiedente deve produrre documentazione consolare attestante detta condizione.

Articolo 5 - Nucleo familiare

1. A norma dell'art. 76, comma 2, T.U.S.G. “*se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante*”. Se il nucleo familiare comprende anche altri componenti - quali il coniuge, il convivente *more uxorio* (situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza) o altri familiari conviventi, anche minorenni - eventuali redditi di questi ultimi si sommano a quelli dell'istante. Ciò che rileva, dunque, è il reddito complessivo del nucleo familiare, non anche quello di ciascun componente singolarmente considerato.
2. La nozione di “coniuge” è estesa dall'art. 1, comma 20, della legge 76/2016 anche alla parte unita civilmente. Nella nozione di “altri familiari” deve intendersi ricompreso anche chi è legato alla parte da relazione di convivenza *more uxorio*, a prescindere dalla formale dichiarazione anagrafica di cui all'art. 1, comma 37, L. 76/2016 e di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 223/1989.
3. Ai fini della convivenza, deve essere considerata la coabitazione non occasionale, definita da rapporti affettivi continuativi, caratterizzati da comunanza d'interessi e da assistenza continuativa, indici di un legame stabile. Non rilevano i rapporti di mera coabitazione per ospitalità occasionale o per condivisione dell'immobile in locazione.
4. Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rilevano i redditi dei familiari fiscalmente a carico ma non conviventi (cfr. Cass. pen. n. 17426/2018; Cass. pen. n. 33428/2014).
5. Nell'ipotesi di rientro del richiedente nel nucleo familiare d'origine, il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dal richiedente e da ogni componente di tale nucleo.
6. Resta inteso che il limite reddituale previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio resta immutato anche in presenza di più familiari conviventi, non applicandosi in materia civile il principio previsto dall'art. 92 T.U.S.G. per i processi penali, per cui vi è un aumento per ogni componente del nucleo familiare (cfr. Corte costituzionale n. 237/2015).
7. Nei procedimenti per la nomina di un amministratore di sostegno (per cui, pur trattandosi di procedimenti di volontaria giurisdizione, è ammessa la difesa tecnica, cfr. Cass. n. 15175/2019), il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dell'istante, non quello del beneficiando.

CAPO II - ADEMPIMENTI, CONTROLLI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Articolo 6 - Oneri della parte, del difensore e della Cancelleria

1. La Cancelleria provvede all'annotazione nel fascicolo telematico dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non appena ricevuta dal C.O.A. la comunicazione della delibera di ammissione.
2. In ogni caso, il difensore deve depositare nel fascicolo telematico — sin dal momento della costituzione in giudizio o, in caso di ammissione successiva, non appena ricevuta la comunicazione della stessa — copia del provvedimento di ammissione al beneficio, rendendo comunque, sempre palese l'ammissione al beneficio della parte assistita.
3. Il deposito del provvedimento di ammissione non può comunque avvenire oltre l'udienza in cui la causa è posta in decisione, pena l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione.

4. Qualora il giudizio provenga da riunione di più cause, il difensore che abbia difeso una o più parti deve depositare nei termini di cui sopra il provvedimento di ammissione al beneficio con riguardo ad ognuno dei procedimenti riuniti.

5. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) T.U.S.G., fino alla conclusione del processo, il beneficiario è tenuto a comunicare anno per anno ogni eventuale variazione che comporti il superamento dei limiti di reddito (proprio e dei propri familiari conviventi) avvenuta nell'anno trascorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di ammissione o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

6. Se la causa si protrae per oltre tre anni dalla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte ammessa dovrà documentare la persistenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio mediante deposito di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa dalla parte assistita ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la composizione del nucleo familiare convivente e la situazione reddituale di tutti i relativi componenti. Resta ferma la facoltà del giudice di richiedere ogni ulteriore chiarimento o documentazione ritenuti necessari ai fini della verifica della permanenza dei presupposti di legge. In caso di omesso deposito della predetta dichiarazione, il giudice procederà agli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

7. Il difensore è tenuto a comunicare tempestivamente al giudice il raggiungimento di un accordo tra le parti o la verifica di una qualsiasi diversa causa di estinzione del giudizio, specificandone le ragioni, anche ai fini del disposto degli artt. 128 e 134 T.U.S.G.. Ove non sia intercorso alcun accordo sulle spese di lite, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione unitamente alla copia dell'accordo transattivo e/o conciliativo. La valutazione della non manifesta infondatezza della domanda è, in ogni caso, effettuata dal giudice sulla base del principio di soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accordo raggiunto dalle parti.

8. La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile e non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8561/2021).

Articolo 7 - Poteri del giudice

1. Il giudice può richiedere in ogni momento, qualora non siano già presenti nel fascicolo telematico, copia dell'istanza di ammissione, dei documenti ad essa allegati e della delibera di ammissione, nonché dichiarazione relativa all'iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati alla difesa di parti ammesse al beneficio.

2. Il giudice può richiedere, inoltre, ulteriore documentazione reddituale ove lo ritenga necessario, tenuto conto del tempo decorso dalla proposizione dell'istanza o per altre ragioni, potendo anche interpellare l'Agenzia delle Entrate per la verifica della veridicità delle dichiarazioni del richiedente.

3. Nel provvedimento conclusivo del giudizio il giudice ha cura di porre a favore dello Stato il pagamento delle spese e dei compensi di difesa della parte vittoriosa ammessa al beneficio.

Articolo 8 - Istanza di liquidazione

1. Al fine di favorire la tempestiva liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il difensore deposita l'istanza di liquidazione entro il momento in cui la causa è assunta in decisione. In tal caso, ove non ritenga necessari chiarimenti o integrazioni documentali, il giudice provvede sulla relativa istanza contestualmente al deposito del provvedimento che definisce il giudizio.

2. L'istanza è redatta esclusivamente mediante il modello in formato PDF generato dal foglio di calcolo Excel allegato al presente Protocollo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal difensore. Essa contiene l'indicazione del numero del procedimento, delle generalità e del codice fiscale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché del codice fiscale e della partita IVA del difensore istante. L'istanza contiene, altresì, la dichiarazione del difensore di essere iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, nonché l'indicazione della data di presentazione dell'istanza di ammissione, della data della relativa delibera e del relativo numero.

Nota operativa: Ai fini della corretta generazione dell'istanza di liquidazione, il difensore dovrà compilare il foglio **"CALCOLATORE"** in ogni sua parte e, successivamente, il foglio **"DATI_ISTANZA"**. Solo qualora sia necessario formulare osservazioni o precisazioni ulteriori dovrà essere compilata anche la sezione **"Note"** contenuta nel foglio **"ISTANZA_LIQUIDAZIONE"**.

L'istanza da depositare è esclusivamente quella generata automaticamente dal predetto foglio di calcolo.

3. All'istanza di cui sopra sono allegati:

- a) la "scheda di sintesi" elaborata dal foglio di calcolo Excel allegato al presente Protocollo, compilato con l'indicazione delle attività effettivamente svolte e recante la determinazione automatica del compenso richiesto;
- b) la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione della parte attestante la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, redatta utilizzando il modello allegato al presente Protocollo (**ALLEGATO B**). Qualora siano decorsi oltre tre anni dalla data di ammissione al beneficio, la parte è tenuta a depositare la documentazione prevista dall'art. 6, comma 6, del presente Protocollo (**ALLEGATO C**).

4. L'istanza deve essere depositata nel fascicolo telematico non come "documento" ma come "atto".

5. Qualora il giudizio provenga da riunione di più cause, l'istanza può contenere richiesta differenziata di liquidazione soltanto con riguardo all'attività svolta prima della riunione.

Articolo 9 - Decreto di liquidazione

1. Il decreto di liquidazione è emesso dal Tribunale tempestivamente e solo su esplicita istanza del difensore. Il provvedimento può liquidare i compensi solo nei limiti di quanto richiesto.

2. Il decreto di liquidazione può essere emesso anche dopo la definizione del giudizio.

3. A norma dell'art. 80, comma 1, T.U.S.G. *"chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore"*. In ipotesi di nomina di più difensori *ab origine* si procederà alla revoca integrale del beneficio, *ex tunc*. Nell'ipotesi di nomina di più difensori in corso di causa, ove sussistano tutti i presupposti per l'ammissione, verrà liquidato solamente il primo difensore, fino al momento del conferimento dell'incarico al secondo. È sempre esclusa la liquidazione del compenso nei confronti di entrambi.

4. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, T.U.S.G. al difensore non sono dovute spese di indennità e di trasferta, né spese per l'eventuale domiciliatario (cfr. Cass. n. 17656/2018).

5. In presenza di subprocedimenti in corso di causa, si procederà alla liquidazione di tali fasi solamente all'esito del giudizio principale.

Articolo 10 - Successione di difensori in corso di causa

1. Nel caso di successione di difensori nel corso del procedimento, per rinuncia al mandato, revoca, cancellazione dall'albo, decesso o altra causa di cessazione dell'incarico, ferma restando la necessità che la liquidazione sia commisurata all'attività professionale concretamente svolta da ciascun difensore, il professionista cessato dall'incarico, ovvero i suoi aventi causa nel caso di decesso, può depositare istanza di liquidazione sin dal momento della cessazione del mandato.
2. Le relative istanze sono esaminate e decise dal giudice unitamente a quelle eventualmente proposte dagli altri difensori succedutisi nel patrocinio, all'atto della definizione del procedimento o comunque al momento in cui provvede sulla liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio.

Articolo 11 - Revoca del beneficio

1. Il giudice può revocare in ogni momento il provvedimento provvisorio di ammissione al beneficio qualora emergano elementi che rivelino l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti anche reddituali di ammissione.
2. Il giudice può revocare il beneficio qualora emergano la mala fede o la colpa grave dell'ammesso nel proporre azione o resistere in giudizio motivandone le ragioni, anche rinviando all'eventuale decisione adottata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. In ipotesi di superamento sopravvenuto dei limiti reddituali, la liquidazione ha ad oggetto esclusivamente il compenso per l'opera prestata dal difensore sino alla fase processuale in cui è avvenuto il superamento della soglia di reddito da parte del beneficiario, coincidente con l'inizio del periodo di imposta. Qualora nel corso del processo quest'ultimo si trovi nuovamente nella condizione reddituale prevista per legge, la parte dovrà chiedere al C.O.A. di essere riammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4. La dichiarazione di assenza di redditi ovvero di redditi pari a zero o prossimi allo zero costituisce elemento che richiede una specifica e puntuale indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante. Qualora tale indicazione risulti mancante, generica o comunque inidonea a consentire una compiuta verifica della situazione economica rappresentata, il giudice può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o disporre gli accertamenti previsti dalla legge. Ove all'esito di tali verifiche emerga l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio ovvero una situazione economica e patrimoniale incompatibile con quanto dichiarato dall'istante, il giudice provvede alla relativa revoca.
5. Il giudice revoca, con efficacia retroattiva, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui l'interessato non fornisca i chiarimenti o non depositi la documentazione richiesta entro il termine assegnato dal giudice (cfr. artt. 127, ult. comma, e 136, ult. comma, T.U.S.G.).

CAPO III - CRITERI GENERALI DI LIQUIDAZIONE

Art. 12 - Principi generali

1. La liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, la liquidazione non può in ogni caso superare i valori medi dei compensi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Determinazione del valore della controversia

1. Salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni di cui al Capo IV del presente Protocollo, relative a specifiche categorie di procedimenti, nelle **controversie di valore determinato o determinabile**, lo scaglione di riferimento è individuato secondo i seguenti criteri:

a) per il difensore della parte attrice:

- in caso di accoglimento, anche parziale, della propria domanda, si avrà riferimento al valore del *decisum*;
- in caso di integrale rigetto della domanda, si avrà riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 ovvero, qualora il valore della domanda sia inferiore, con riferimento a quest'ultimo;

b) per il difensore della parte convenuta:

- in caso di integrale rigetto della domanda, con riferimento al valore della domanda proposta;
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, con riferimento al valore del *decisum*.

2. Nelle **controversie di valore indeterminabile**, il riferimento ordinario per l'individuazione dello scaglione è costituito dallo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00. Devono qualificarsi come controversie di valore indeterminabile esclusivamente quelle nelle quali l'oggetto della domanda non è suscettibile di immediata o agevole traduzione in termini economici, in ragione della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Non rientrano in tale categoria le controversie nelle quali il valore, ancorché non esplicitamente indicato dalla parte, sia tuttavia desumibile dagli atti di causa o comunque determinabile sulla base dei criteri di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., dovendosi in tali ipotesi procedere alla loro riconduzione allo specifico scaglione di riferimento.

3. In presenza di **domanda riconvenzionale**, i criteri di cui al comma 1 si applicano anche alla medesima, considerando il difensore della parte che l'ha proposta equiparato, limitatamente alla domanda riconvenzionale, al difensore della parte attrice. Qualora gli esiti della domanda principale e della domanda riconvenzionale comportino l'individuazione di scaglioni di valore differenti, la liquidazione è effettuata con riferimento allo scaglione più elevato, restando escluso il cumulo dei compensi riferibili alle rispettive domande.

A titolo esemplificativo:

a) qualora la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia integralmente accolta e la domanda riconvenzionale, di valore pari ad € 5.000,00, sia integralmente rigettata, la liquidazione in favore di entrambi i difensori sarà effettuata con riferimento al valore del *decisum*, pari ad € 100.000,00.

b) qualora la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia accolta limitatamente all'importo di € 50.000,00, la liquidazione in favore di entrambi i difensori sarà effettuata con riferimento al valore del *decisum*, pari ad € 50.000,00, indipendentemente dall'esito della domanda riconvenzionale di valore pari ad € 5.000,00, in quanto lo scaglione così individuato risulta comunque superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di liquidazione alla domanda riconvenzionale;

c) qualora la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia integralmente rigettata e la domanda riconvenzionale, di valore pari ad € 5.000,00, sia integralmente accolta, la liquidazione in favore del difensore della parte convenuta sarà effettuata con riferimento allo scaglione relativo alla domanda principale, mentre quella in favore del difensore della parte attrice con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00;

d) qualora la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia accolta limitatamente all'importo di € 3.000,00 e la domanda riconvenzionale, di valore pari ad € 5.000,00, sia integralmente accolta, la liquidazione in favore del difensore della parte attrice sarà effettuata con riferimento allo scaglione relativo alla domanda riconvenzionale, in quanto più elevato rispetto a quello individuato con riferimento al valore del *decisum* della domanda principale. La liquidazione in favore del difensore della parte convenuta sarà parimenti effettuata con riferimento allo scaglione relativo alla domanda riconvenzionale.

e) qualora la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia accolta limitatamente all'importo di € 3.000,00 e la domanda riconvenzionale, di valore pari ad € 5.000,00, sia integralmente rigettata, la liquidazione in favore di entrambi i difensori sarà effettuata con riferimento allo scaglione relativo alla domanda riconvenzionale, in quanto più elevato rispetto a quello individuato con riferimento al valore del *decisum* della domanda principale.

f) qualora siano integralmente accolte sia la domanda principale, di valore pari ad € 100.000,00, sia la domanda riconvenzionale, di valore pari ad € 5.000,00, la liquidazione in favore di ciascun difensore sarà effettuata con riferimento allo scaglione di valore più elevato;

g) qualora la domanda principale abbia valore pari ad € 100.000,00 e venga integralmente rigettata, mentre la domanda riconvenzionale abbia valore pari ad € 5.000,00 e sia anch'essa integralmente rigettata, la liquidazione in favore del difensore della parte attrice sarà effettuata con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, avendo quest'ultimo perso la domanda principale e vittoriosamente resistito alla domanda riconvenzionale di minor valore. La liquidazione in favore del difensore della parte convenuta sarà invece effettuata con riferimento allo scaglione relativo alla domanda principale, avendo lo stesso vittoriosamente resistito alla domanda di valore pari ad € 100.000,00 e risultando tale scaglione più elevato rispetto a quello derivante dall'esito della domanda riconvenzionale.

Art. 14 - Conciliazione e definizione consensuale della controversia

1. Limitatamente ai casi non espressamente disciplinati dalle disposizioni del Capo IV, nelle ipotesi di conciliazione giudiziale ovvero di definizione della controversia mediante transazione intervenuta nel corso del giudizio il compenso spettante per l'attività professionale connessa alla definizione conciliativa è determinato assumendo quale parametro di riferimento quello previsto per la fase decisionale.

Tale compenso è aumentato nella **misura del 25%**, avuto riguardo alla funzione compositiva svolta ed al risultato conseguito, fermo restando il diritto al compenso per le attività anteriormente espletate in relazione alle diverse fasi del giudizio, da liquidarsi secondo i criteri ordinari.

Art. 15 - Accessori di legge

1. Tutti gli importi indicati nel presente Protocollo, anche ove determinati in misura forfettaria, devono intendersi al netto degli accessori di legge.

2. Agli importi liquidati sono pertanto aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo previdenziale e l'IVA nella misura vigente al momento della liquidazione, ove dovuti.

Art. 16 - Criterio residuale

1. Per le tipologie di procedimenti non espressamente disciplinate dal presente Protocollo, la liquidazione dei compensi è effettuata applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte, ridotti del 20% e successivamente dimezzati ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.

2. In considerazione del contributo che una corretta organizzazione del deposito telematico apporta all'efficienza dell'attività giurisdizionale e alla più agevole consultazione del fascicolo informatico, la riduzione di cui al comma precedente è limitata al 10% qualora il difensore abbia integralmente e puntualmente osservato le indicazioni operative contenute nella Sezione «Indicazioni per il deposito degli atti e dei documenti» (**ALLEGATO A**) di cui al presente Protocollo. Tale riduzione al 10% è da intendersi quale applicazione del meccanismo premiale previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 e ne esaurisce integralmente gli effetti ai fini della liquidazione disciplinata dal presente Protocollo, con conseguente esclusione di ogni ulteriore maggiorazione fondata sulla medesima disposizione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il deposito deve risultare conforme, in ogni sua parte, alle prescrizioni contenute nella predetta Sezione e, in particolare, deve essere corredato da un indice documentale chiaro e completo, da una corretta denominazione e numerazione dei file e da collegamenti ipertestuali correttamente predisposti, effettivamente funzionanti e idonei a consentire l'immediata apertura dei documenti richiamati nell'atto. Il comma 2 non trova pertanto applicazione in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella Sezione «Indicazioni per il deposito degli atti e dei documenti», né qualora i collegamenti ipertestuali risultino non funzionanti per erronea predisposizione degli stessi ovvero per qualsiasi altra causa imputabile al depositante.

CAPO IV - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIA

1. Per i procedimenti disciplinati dal Titolo IV-bis del codice di procedura civile, ad esclusione di quelli relativi alle amministrazioni di sostegno, l'importo da liquidare al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è determinato come segue:

- a) € 850,00 nel caso in cui venga richiesta solamente una pronuncia sullo *status*;
- b) € 2.000,00 qualora il procedimento si sviluppi attraverso tutte le fasi previste dal rito, ivi compresa l'attività istruttoria;
- c) € 1.600,00 qualora il procedimento venga definito senza lo svolgimento di attività istruttoria;
- d) € 1.400,00 qualora il procedimento venga definito senza il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. ovvero, per i procedimenti soggetti al previgente rito, delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

2. Qualora il procedimento contenzioso si trasformi in procedimento su domanda congiunta in occasione della prima udienza, l'importo da liquidare è pari ad € 1.000,00.

In considerazione del particolare rilievo attribuito alla definizione concordata delle controversie familiari, tale importo può essere elevato sino ad € 1.200,00 qualora l'accordo raggiunto presenti profili di particolare complessità sotto il profilo patrimoniale, personale o genitoriale.

3. Qualora la trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto intervenga dopo lo svolgimento dell'istruttoria, l'importo da liquidare è pari ad € 1.700,00, ferma la possibilità di un ulteriore aumento nei casi caratterizzati da particolare complessità.

4. Nei procedimenti di modifica delle condizioni di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c., nei procedimenti di attuazione di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c. e nei procedimenti camerali disciplinati dall'art. 473-ter c.p.c., ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza del Giudice Tutelare, l'importo da liquidare è determinato in € 800,00 qualora il procedimento si svolga esclusivamente sulla base di attività istruttoria documentale o cartolare, ed in € 1.300,00 qualora vengano ammesse prove costituenti, assunte prove orali e/o disposta consulenza tecnica d'ufficio.

5. In tutti i procedimenti contenziosi, in presenza di questioni caratterizzate da particolare complessità in fatto o in diritto, ovvero qualora il procedimento abbia richiesto un'attività difensiva significativamente superiore a quella ordinariamente necessaria per controversie analoghe, anche in ragione dello svolgimento di un numero di udienze superiore a quello normalmente richiesto, l'importo liquidato potrà essere aumentato fino al 20%.

6. Nei procedimenti introdotti con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., l'importo da liquidare è determinato come segue:

- a) € 850,00 ove il difensore assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- b) € 1.200,00 ove il medesimo difensore assista entrambe le parti e ciascuna di esse sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

7. Qualora il ricorso congiunto contenga cumulativamente domanda di separazione personale e domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli importi sopra indicati sono aumentati del 20%.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione i compensi saranno liquidati come di seguito:

Fino ad € 5.200,00: € 170,00;

Fino ad € 26.000,00: € 540,00;

Fino ad € 52.000,00: € 900,00;

Fino ad € 260.000,00: € 1.270,00;

Fino ad € 520.000,00: € 1.730,00;

Oltre € 520.000,00: € 2.250,00.

PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Per i procedimenti finalizzati alla nomina di un amministratore di sostegno, si applicheranno i seguenti criteri.

- **Procedimenti di complessità elevata:** € 1.100,00;
- **Procedimenti di complessità media:** € 850,00;
- **Procedimenti di complessità bassa:** € 600,00.

I predetti importi si riferiscono esclusivamente alla fase volta all'instaurazione della misura di protezione e trovano applicazione unicamente nei procedimenti che si concludono con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ovvero con il rigetto del relativo ricorso.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina i procedimenti e le attività successive alla nomina, concernenti aspetti "gestori" dell'amministrazione di sostegno, quali, a titolo esemplificativo, le autorizzazioni al compimento di singoli atti, le modifiche o integrazioni dei poteri dell'amministratore, le sostituzioni, le revoche, le proroghe, e, più in generale, ogni ulteriore attività inerente alla fase gestoria della misura.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Nei procedimenti cautelari (ivi compresi i reclami cautelari e i procedimenti possessori di manutenzione e spoglio),

- ove venga svolta attività istruttoria, si liquideranno i seguenti importi:

Da € 0,01 a € 1.100,00: € 270,00

Da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 830,00;

Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 1.340,00;

Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 2.220,00;

Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 3.190,00;

Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 4.490,00;

Oltre € 520.000,00: € 5.830,00.

- ove non venga svolta attività istruttoria, si liquideranno i seguenti importi:

Da € 0,01 ad € 1.100,00: € 220,00;

Da € 1.100,01 ad € 5.200,00: € 660,00;

Da € 5.200,01 ad € 26.000,00: € 1.070,00;

Da € 26.000,01 ad € 52.000,00: € 1.500,00;

Da € 52.000,01 ad € 260.000,00: € 2.550,00;

Da € 260.000,01 ad € 520.000,00: € 3.590,00;

Oltre € 520.000,00: € 4.660,00.

PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (artt. 692-698 c.p.c.)

Si liquideranno i seguenti importi:

Fino ad € 5.200,00: € 400,00;

Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 1.000,00;

Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 1.400,00;

Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 1.700,00;

Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 2.500,00;

Oltre € 520.000,00: € 3.200,00.

PROCEDIMENTI MONITORI

Per i procedimenti monitori aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, potranno essere riconosciuti i seguenti importi forfetari:

Fino a € 5.200,00: € 180,00;

Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 280,00;

Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 680,00;

Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 1.100,00;

Oltre € 260.000,01: € 2.190,00.

Per i procedimenti monitori aventi ad oggetto la consegna di beni, la liquidazione sarà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività svolta, con riconoscimento dei seguenti importi forfetari:

- complessità bassa: € 280,00;

- complessità media: € 680,00

- complessità alta: € 1.100,00.

CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA

Gli importi saranno, dunque, i seguenti (nell'ipotesi in cui siano svolte tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria):

Fino a € 1.100,00: € 250,00;

Da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 1.000,00;

Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 2.050,00;

Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 3.550,00;

Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 5.100,00;

Oltre € 260.000,00: € 7.200,00.

A.T.P. LAVORO

FASE A.T.P.: € 800,00;

OPPOSIZIONI AD A.T.P.: € 950,00;

TOTALE COMPLESSIVO (ATP + Opposizione): € 1.750,00.

PROCEDURE CONCORSUALI

Per le istanze di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata ad istanza del creditore, il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito vantato del ricorrente.

Si applicheranno i parametri medi della tabella n. 20 allegata al D.M. n. 55/2014, abbattuti del 20% e poi ulteriormente dimezzati ex art. 130 D.P.R. 115/2002.

Ne derivano i seguenti importi:

Fino a € 1.100,00: € 80,00;

Da € 1.100,01 ad € 5.200,00: € 250,00;

Da € 5.200,01 ad € 26.000,00: € 365,00;

Da € 26.000,01 ad € 52.000,00: € 590,00;

Da € 52.000,01 ad € 260.000,00: € 840,00;

Da € 260.000,01 ad € 520.000,00: € 1.160,00;

Oltre € 520.000,01: € 1.505,00.

Nei procedimenti di apertura di liquidazione giudiziale in estensione *ex art. 256 CCII*, aventi valore indeterminabile e caratterizzati da sistematica e oggettiva complessità, si avrà riguardo allo scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ad € 520.000,00 e si applicheranno i parametri medi della tabella n. 20 allegata al D.M. n. 55/2014, dimezzati *ex art. 130 D.P.R. 115/2002* (senza abbattimento del 20%).

Per le domande di insinuazione al passivo, ove il creditore sia assistito da un difensore (potendo anche presenziare personalmente), il valore di riferimento sarà quello del credito oggetto della singola domanda di insinuazione.

Si applicheranno i parametri medi della tabella n. 20-bis allegata al D.M. n. 55/2014 relativi alle fasi di studio e introduttiva, abbattuti del 20% e poi ulteriormente dimezzati *ex art. 130 D.P.R. 115/2002*.

Ne derivano i seguenti importi:

Fino a € 1.100,00: € 110,00;

Da € 1.100,01 ad € 5.200,00: € 275,00;

Da € 5.200,01 ad € 26.000,00: € 545,00;

Da € 26.000,01 ad € 52.000,00: € 925,00;

Da € 52.000,01 ad € 260.000,00: € 1.340,00;

Da € 260.000,01 ad € 520.000,00: € 1.885,00;

Oltre € 520.000,01: € 2.450,00.

Per i procedimenti di opposizione allo stato passivo, il valore della causa sarà individuato:

- in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, con riferimento al valore del *decisum*;
- in caso di rigetto dell'opposizione, in un importo compreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 o nell'importo della domanda, se inferiore;

Si applicheranno i parametri medi della tabella n. 20-bis allegata al D.M. n. 55/2014, abbattuti del 20% e poi ulteriormente dimezzati *ex art. 130 D.P.R. 115/2002*.

Gli importi saranno, dunque, i seguenti (nell'ipotesi in cui siano svolte tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria):

Fino a € 1.100,00: € 240,00;

Da € 1.100,01 ad € 5.200,00: € 820,00;

Da € 5.200,01 ad € 26.000,00: € 1.620,00;

Da € 26.000,01 ad € 52.000,00: € 2.440,00;

Da € 52.000,01 ad € 260.000,00: € 4.520,00;

Da € 260.000,01 ad € 520.000,00: € 7.190,00;

Oltre € 520.000,01: € 9.340,00.

ESECUZIONI MOBILIARI

Fino ad € 1.100,00: € 152,00;

Da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 250,00;

Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 350,00;

Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 550,00;
Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 850,00;
Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 1.180,00;
Oltre € 520.000,00: € 1.500,00.

ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E PER RILASCIO

Fino ad € 1.100,00: € 165,00;
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00: € 350,00;
Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 550,00;
Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 850,00;
Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 1.200,00;
Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 1.600,00;
Oltre € 520.000,00: € 2.050,00.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Fino ad € 1.100,00: € 100,00;
Da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 290,00;
Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 440,00;
Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 660,00;
Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 920,00;
Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 1.210,00;
Oltre € 520.000,00: € 1.600,00.

PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRACTO

Ai fini della liquidazione del compenso nei procedimenti per convalida di sfratto, il valore della controversia è determinato in base all'ammontare della morosità dedotta in giudizio.

Saranno riconosciuti i seguenti importi:

Fino a € 1.100,00: € 200,00;
Da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 550,00;
Da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 900,00;
Da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 1.550,00;
Da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 2.200,00;
Da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 3.000,00.

I predetti importi trovano applicazione esclusivamente sino alla definizione del procedimento nella fase sommaria.

Qualora venga proposta opposizione e il procedimento prosegua nelle forme del giudizio di cognizione, la liquidazione sarà effettuata secondo i criteri previsti per le cause ordinarie, tenendo conto delle attività concretamente svolte.

Per i procedimenti disciplinati dal presente Capo IV, gli importi liquidabili ai sensi del Protocollo sono **aumentati del 15%** qualora il difensore abbia integralmente e puntualmente osservato le prescrizioni contenute nella Sezione «Indicazioni per il deposito degli atti e dei documenti» (**ALLEGATO A**) e abbia altresì depositato atti corredati da collegamenti ipertestuali correttamente predisposti, funzionanti e idonei a consentire l'immediata consultazione dei documenti richiamati.

L'aumento di cui al presente articolo costituisce applicazione, nell'ambito del presente Protocollo, del criterio premiale previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 e ne esaurisce integralmente gli effetti. Esso non è pertanto cumulabile con ulteriori maggiorazioni fondate sulla medesima disposizione.

CAPO V – OSSERVATORIO PERMANENTE

Articolo 17 - Osservatorio permanente sul patrocinio a spese dello Stato

1. Al fine di promuovere l'uniforme applicazione del presente Protocollo, favorire il costante confronto tra l'Autorità giudiziaria, l'Avvocatura e gli Uffici amministrativi, nonché monitorare il corretto funzionamento dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, è istituito presso il Tribunale un Osservatorio permanente sul patrocinio a spese dello Stato.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato. Il Presidente ne dispone la convocazione, ne coordina i lavori e promuove le iniziative ritenute opportune per il perseguimento delle finalità indicate nel presente Protocollo.
3. Oltre al Presidente del Tribunale, l'Osservatorio è composto dal Presidente della Sezione civile, da due magistrati addetti alla Sezione civile, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da due consiglieri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da un funzionario amministrativo individuato dal Dirigente amministrativo dell'Ufficio ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.
4. I componenti dell'Osservatorio partecipano ai lavori a titolo istituzionale e possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da soggetti appartenenti alla medesima categoria previamente individuati dall'organo di appartenenza.
5. L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza annuale e, in ogni caso, quando il Presidente del Tribunale o il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ne richiedano la convocazione in relazione a specifiche esigenze organizzative, applicative o interpretative concernenti il patrocinio a spese dello Stato.
6. L'Osservatorio svolge funzioni di studio, monitoraggio e coordinamento delle prassi applicative e, in particolare:
 - a) rileva eventuali criticità interpretative, organizzative o applicative emerse nell'attuazione del presente Protocollo;
 - b) formula proposte finalizzate a favorire l'uniformità delle prassi e la semplificazione delle procedure concernenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la permanenza dei relativi presupposti e la liquidazione dei compensi;
 - c) promuove il confronto tra magistratura, avvocatura e personale amministrativo sulle questioni di maggiore interesse;

d) raccoglie ed esamina dati statistici relativi al numero delle ammissioni, delle revoche, delle liquidazioni e ai tempi medi di definizione dei relativi procedimenti;

e) individua eventuali esigenze formative comuni e promuove iniziative di aggiornamento e approfondimento professionale;

f) propone modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Protocollo alla luce dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e delle esigenze organizzative dell'Ufficio.

7. Le attività dell'Osservatorio hanno natura esclusivamente consultiva e organizzativa e non possono in alcun modo incidere sull'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, né vincolare le valutazioni rimesse dalla legge al prudente apprezzamento del giudice nel singolo procedimento.

8. All'esito delle proprie attività, l'Osservatorio può predisporre relazioni, linee guida, raccolte di buone prassi o proposte di aggiornamento del presente Protocollo.

Termini Imerese, 7 ottobre 2026

**Il Presidente del Tribunale di
Termini Imerese**

*(anche in luogo del Dirigente
amministrativo)*

Dott. Antonio Napoli



ANTONIO NAPOLI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
07.10.2026 11:43:21
GMT+02:00

**Il Presidente della Sezione
Civile**

Dott. Giuseppe Rini



GIUSEPPE
RINI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
07.10.2026
09:21:33
GMT+02:00

**Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Termini Imerese**

Avv. Giuseppe Muffoletto



MUFFOLETTO
GIUSEPPE
CONSIGLIO
ORDINE
AVVOCATI
TERMINI
IMERESE
4.6 Avvocato
07.10.2026
07:47:34
GMT+01:00

INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A – Indicazioni per il deposito degli atti e dei documenti.

ALLEGATO B – Modello di dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei presupposti per il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da presentare nei procedimenti di **durata non superiore a tre anni**).

ALLEGATO C – Modello di dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare convivente e la permanenza dei presupposti per il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da presentare nei procedimenti di **durata superiore a tre anni**).

ALLEGATO D – Foglio di calcolo Excel per la determinazione dei compensi e la generazione automatica dell'istanza di liquidazione.

Al fine di assicurare un quadro organico e unitario della disciplina applicabile, si dà atto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha predisposto le "Linee guida per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", unite al presente Protocollo al solo fine di agevolarne la consultazione congiunta.